

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2015 promossa da

FIDEIUSSORE E SOCIETA' UTILIZZATRICE

*opponenti*

contro

SOCIETA' DI LEASING

*opposto*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 29.02.2015 gli attori in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*/14 con il quale era stato loro ingiunto, per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. *omissis* concluso in data 28.06.2010, il pagamento della somma di € 44.032,99 oltre interessi, chiedendone la revoca.

L'opposta si è costituita ribadendo la fondatezza del credito azionato.

Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto, il giudizio veniva interrotto per il fallimento della SOCIETA' UTILIZZATRICE. Riassunto nell'interesse di FIDEIUSSORE, il giudizio proseguiva anche nei confronti della società per effetto della revoca della dichiarazione di fallimento.

All'udienza del 7.06.2017, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. L'opposizione, infondata, va disattesa.

La parte opposta, attrice sostanziale, ha provato i titoli dedotti in giudizio, vale a dire il contratto di leasing n. *omissis* concluso in data 28.06.2010 con la SOCIETA' UTILIZZATRICE (doc.n.4 prod. opposto) e la fideiussione prestata da FIDEIUSSORE in proprio (doc. n.6), che presenta i requisiti di validità previsti dalla legge, contenendo l'espreso riferimento al rapporto garantito ed i limiti dell'esposizione debitoria del garante.

Si rileva altresì che la somma ingiunta è contenuta nei limiti della garanzia prestata.

La contestazione ha investito i criteri di quantificazione del credito da parte della concedente, ma non anche il fatto dell'inadempimento al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, secondo quanto stabilito nell'originario contratto.

Ha dedotto l'opponente l'usurarietà dell'interesse moratorio pattuito, di nove punti superiore a quello nominale del 3,706%, con la previsione di un tasso effettivo globale del 12,706%, superiore

rispetto al tasso –soglia, che al momento della convenzione era pari all'8,325% , chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento.

Ha dedotto altresì, in ragione dell'usurarietà dei tassi, il difetto dei presupposti contrattuali per la risoluzione del contratto comunicata in virtù della clausola risolutiva espressa in data 4.06.2014 .

L'usurarietà del contratto deriverebbe, secondo la prospettazione, dalla sommatoria di interessi moratori e corrispettivi o dalla sommatoria al tasso di mora delle spese che accedono al contratto. Sul tasso di mora contrattuale non può tuttavia correttamente operarsi la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso - soglia , la sentenza della Cassazione n. 350/2013 limitandosi a sancire che gli interessi comunque promessi e convenuti, anche a titolo di interessi moratori, possano singolarmente essere considerati usurari, ove superino il tasso-soglia.

Entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche qualora le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico - giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non con riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso -soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso - soglia.

Occorre inoltre evidenziare che gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria.

Nel caso in esame le parti hanno pattuito un tasso diverso e alternativo per le due differenti tipologie di interessi, applicabili sulla base di diversi presupposti: l'interesse corrispettivo, che costituisce il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma è fissato sotto la soglia; nel caso di inadempimento contrattuale trova applicazione il tasso di mora, anch'esso fissato al di sotto del tasso- soglia dell'epoca, assimilabile ad una clausola penale.

E' di tutta evidenza che gli interessi di mora pattuiti contrattualmente per l'eventuale e futura fase patologica non partecipano al costo del finanziamento non costituendo altresì un costo collegato all'erogazione del credito da includere nel calcolo del TEGM per la rilevazione del tasso - soglia.

Con riferimento alla valutazione degli interessi di mora quale componente del costo effettivo del credito (T.A.E.G), si osserva che la Banca d'Italia calcola il tasso - soglia sulla base del c.d. T.E.G.M., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora, in considerazione della sua natura non remunerativa: rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significherebbe operare un rapporto tra entità non omogenee.

Si evidenzia che oggi in giurisprudenza, in assenza di disposizioni legislative in tal senso, non è pacifico che gli interessi di mora debbano essere sottoposti alla verifica del tasso- soglia e soprattutto quale sia il tasso- soglia per gli interessi di mora. Tuttavia si è rilevato, a sostegno della non sommatoria dei tassi, che gli interessi corrispettivi hanno una funzione corrispettiva (remunerativa del costo del capitale finanziato) e sono conteggiati sull'intero capitale finanziato, mentre gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria - sanzionatoria (assimilabile ad una clausola penale di liquidazione preventiva del danno), entrano in gioco esclusivamente nella eventuale fase patologica del rapporto e vengono applicati sulla singola rata insoluta.

Occorre in ogni caso osservare che se si intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì ai soli interessi effettivamente praticati ed applicati in corso di rapporto, con riguardo all'intero capitale e alla sua durata, e non anche valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata; tenendo conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come tipicamente nel leasing) il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla rata e non sull'intero capitale, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso- soglia. In considerazione di ciò, appare difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da "superare il tasso - soglia".

Nel caso in esame l'opponente e non ha provato l'usurarietà *ab origine* del contratto e neppure ha provato il pagamento, in concreto, di interessi di mora.

Deve evidenziarsi infine che il contratto prevede una "clausola di salvaguardia" che stabilisce che qualora il tasso di mora risultasse superiore al tasso- soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto tasso sarà applicato quest'ultimo tasso ( cfr art. 8 del contratto di leasing).

Secondo una parte della giurisprudenza di merito la previsione della clausola di salvaguardia vale a precludere l'automatico superamento del tasso - soglia (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014).

L'opposizione va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.900,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.

Roma, 3 ottobre 2017

**Il Giudice**  
**dott. ssa Maria Luparelli**